

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 marzo 2016

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti

DECRETO 9 marzo 2016.

Modalità di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base. (Decreto n. 228/2016). (16A02168) Pag. 1

DECRETO 9 marzo 2016.

Istituzione del corso di formazione «Uso della Leadership e delle Capacità Manageriali». (Decreto n. 229/2016). (16A02169) Pag. 7

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DECRETO 1° febbraio 2016.


Disciplina per l'accesso e l'esercizio delle attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di Paesi Terzi. (16A02184) Pag. 20

DECRETO 25 febbraio 2016.

Autorizzazione al laboratorio Eurolab S.r.l., in Battipaglia al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (16A02133) Pag. 25

DECRETO 25 febbraio 2016.

Modifica del decreto 21 luglio 2015 con il quale il laboratorio LabAnalysis S.r.l., in Dolianova è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (16A02134) Pag. 26



DECRETO 2 marzo 2016.
Iscrizione di una varietà di soia al relativo registro nazionale. (16A02170)..... *Pag.* 27

**Ministero
 dello sviluppo economico**

DECRETO 26 gennaio 2016.
Riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione, per la gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GM-DSS. (16A02167)..... *Pag.* 27

DECRETO 3 febbraio 2016.
Liquidazione coatta amministrativa della «AD Astra - società cooperativa sociale siglabile in AD Astra SCS», in Vercelli e nomina del commissario liquidatore. (16A02092)..... *Pag.* 29

DECRETO 11 febbraio 2016.
Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio le Marche società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Falconara Marittima e nomina del commissario liquidatore. (16A02093)..... *Pag.* 30

DECRETO 11 febbraio 2016.
Liquidazione coatta amministrativa della «Arti e mestieri società cooperativa», in Fabriano e nomina del commissario liquidatore. (16A02094)..... *Pag.* 31

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 26 febbraio 2016.
Classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Kentera» - approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 301/2016). (16A02124)..... *Pag.* 32

DETERMINA 26 febbraio 2016.
Classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Suboxone» - approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 300/2016). (16A02125)..... *Pag.* 33

DETERMINA 26 febbraio 2016.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zolium», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 316/2016). (16A02129)..... *Pag.* 35

DETERMINA 26 febbraio 2016.
Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Valcyte». (Determina n. 317/2016). (16A02130)..... *Pag.* 36

DETERMINA 26 febbraio 2016.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Creon», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 319/2016). (16A02132)..... *Pag.* 37

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Indapamide Actavis» (16A02126)..... *Pag.* 38

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Verde Indocianina Pulsion». (16A02127)..... *Pag.* 38

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actilyse». (16A02128)..... *Pag.* 39


Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Telmisartan FairMed». (16A02131)..... *Pag.* 39

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze

Nomina del conservatore del registro delle imprese (16A02185)..... *Pag.* 40

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (16A02166)..... *Pag.* 40



3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 febbraio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A02134

DECRETO 2 marzo 2016.

Iscrizione di una varietà di soia al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;
Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SOIA

Codice SIAN: 16224;

Varietà: Amma;

Responsabile della conservazione in purezza: Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

16A02170

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 gennaio 2016.


Riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione, per la gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata;

Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78, come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

Visto il Codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995;



Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante «Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare», il quale abroga il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 («Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»);

Visto la direttiva 2012/35/CE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 2006 e successive modifiche e integrazioni in ambito di prestazioni di attività nell'ambito delle comunicazioni eseguite per conto terzi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, che attribuisce alla Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali nonché all'Istituto superiore delle comunicazioni e tecnologie dell'informazione, compiti di regolamentazione, standardizzazione ed abilitazione all'utilizzo degli apparati integrati nel sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare;

Considerando che il combinato disposto degli articoli 4 e 7 e dall'allegato I, capo IV del decreto legislativo 12 maggio 2015, recante «L'attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE», concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, prevede che la formazione dei lavoratori marittimi sia demandata ad una specifica attività formativa oggetto di corsi tenuti da istituti, enti e società ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico, e che, al medesimo fine, il Ministero dello sviluppo economico debba disciplinarne i programmi e le procedure;

Ritenuto necessario dare piena attuazione a quanto previsto dalla regola IV/2 dell'annesso alla Convenzione STCW, relativamente ai requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione del personale marittimo destinato a svolgere le funzioni di radioperatore addetto ai servizi GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System);

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) DGPGR: Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico del Ministero dello sviluppo economico;

b) ISCTI: Istituto superiore delle comunicazioni e tecnologie dell'informazione del Ministero dello sviluppo economico;

c) DGSCERP: Direzione generale servizi di comunicazione elettronica e postale del Ministero dello sviluppo economico;

d) corso di formazione: corso che fornisce le conoscenze necessarie per assolvere alle competenze riportate nella colonna 1 della tabella A-IV/2 del codice STCW;

e) commissione tecnica di idoneità: commissione che esprime il parere ai fini del rilascio del provvedimento di riconoscimento di idoneità.

Art. 2.

Riconoscimento d'idoneità

1. Il riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e il relativo allegato I, capo IV, è rilasciato ad enti, istituti, società od altri soggetti giuridici, che ne facciano richiesta e che dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Procedura per il riconoscimento.

1. Ai fini del rilascio del provvedimento di riconoscimento, la DGPGR si avvale del parere emesso dalla commissione tecnica di idoneità a cui è sottoposto il rapporto di valutazione ispettiva, secondo le modalità procedurali di cui al successivo comma. La valutazione ispettiva è predisposta a cura dell'ISCTI.


2. L'ISCTI a mezzo di propri provvedimenti dirigenziali definisce le modalità procedurali per la conduzione della valutazione e identifica il personale idoneo allo scopo appartenente all'ISCTI stesso, alla DGPGR e alla DGSCERP.

3. La DGPGR a mezzo di determina direttoriale definisce le modalità procedurali per il conseguimento del riconoscimento di idoneità di cui all'art. 2 e per il rinnovo dello stesso; il Direttore della DGPGR, altresì, istituisce e presiede la Commissione tecnica di idoneità, composta da tre rappresentanti, ivi compreso il Presidente, della DGPGR stessa, da due rappresentanti della DGSCERP e da due rappresentanti dell'ISCTI.

Art. 4.

Provvedimento di riconoscimento d'idoneità o rigetto

1. Il provvedimento formale di riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 2 contiene dati relativi al programma formativo,



alle aule, alle attrezzature, al corpo docente, nonché al numero degli allievi ed ha validità di cinque anni.

2. Le spese di effettuazione delle attività rese in tale ambito, tra cui le attività di istruttoria e amministrativa e quella del sopralluogo effettuate ai fini del riconoscimento di cui all'art. 2, della sorveglianza di cui all'art. 6 e del rinnovo sono a carico del soggetto terzo richiedente e rientrano nelle prestazioni delle attività eseguite per conto terzi secondo la normativa vigente in materia.

3. Il provvedimento di rigetto dell'istanza contiene la motivazione del diniego e l'indicazione dell'autorità e dei termini per la presentazione di eventuali ricorsi.

Art. 5.

Sospensione e revoca

1. L'inosservanza delle condizioni poste nel provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 4, o ogni variazione, in capo ai soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento, che implica la perdita del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comportano la sospensione del riconoscimento di idoneità allo svolgimento del corso o, in caso di reiterati provvedimenti di sospensioni, la revoca definitiva dello stesso.

Art. 6.

Sorveglianza

1. Il Ministero verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato 1 in capo ai soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità di cui all'art. 2.

2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata almeno ogni trenta mesi.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Sino al 1° gennaio 2017, la gente di mare può continuare a sostenere l'esame previsto per il rilascio del certificato di competenza di radioperatore, pur in assenza del requisito di cui al comma 2, punto 2.2., regola IV/2 - capo IV, dell'allegato I del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2016

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 476

ALLEGATO I

Requisiti minimi per gli interessati al conseguimento del riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e il relativo allegato I, capo IV.

Gli enti, istituti, società ed altri soggetti giuridici devono possedere:

1) certificazione del sistema di qualità che dia evidenza delle competenze e dotazioni minime di seguito riportate:

a) corpo istruttori munito di certificato di operatore GOC (o LRC, Long Range Certificate) o qualificato con comprovata esperienza nel servizio mobile marittimo internazionale, con profonda conoscenza teorica e pratica dei più comuni apparati radio del sistema GMDSS e delle procedure operative, di soccorso, urgenza e sicurezza, disciplinate dalla normativa nazionale ed internazionale;

b) dotazione di simulatori e/o apparati che permettano di effettuare tutte le tipologie di chiamate comprese quelle di soccorso, urgenza e sicurezza, senza generare falsi allarmi verso gli organi preposti alla sicurezza ed alla salvaguardia della vita umana in mare;

c) appropriate aule per lezioni teoriche con dotazione di sussidi didattici idonei allo svolgimento delle lezioni;

2) piano di offerta formativa che illustri l'articolazione modulare del monte ore dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori, e le attività tecniche e pratiche di pertinenza.

16A02167

DECRETO 3 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «AD Astra - società cooperativa sociale siglabile in AD Astra SCS», in Vercelli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «AD Astra - Società cooperativa sociale siglabile in AD Astra SCS» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio

